

# **Atto normativo dell’Azione Cattolica Italiana diocesi di Cremona**

## **Premessa all’Atto normativo**

L’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Cremona è la storia di tanti uomini e donne che con passione hanno testimoniato il loro amore a Cristo e alla Chiesa nel mondo.

E’ la storia di tanti uomini e donne, laici e preti, che hanno messo tempo, preghiere, sacrificio, studio in compiti di responsabilità associativa.

E’ una storia di fedeltà e servizio al Vescovo e alla Chiesa diocesana.

E’ soprattutto una storia di santità che solo Dio conosce, nella fedeltà alla vocazione laicale di far incontrare l’uomo con Cristo e il Vangelo in ogni ambito di vita.

Questa è l’eredità che riceviamo in dote e che cerchiamo, in questo tempo di rinnovamento, di custodire e sviluppare perché, anche per il lavoro, spesso nascosto e silenzioso, dell’Azione Cattolica, l’uomo del nostro tempo possa riconoscere la speranza che risplende in Cristo Gesù Salvatore.

## **Capitolo 1 - Dati generali dell’associazione diocesana**

### **Articolo 1 - Riferimenti**

L’atto normativo dell’Azione Cattolica Italiana diocesi di Cremona è il documento che disciplina la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’associazione stessa.

Si applicano, in quanto attinenti, le norme dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, approvato dall’Assemblea Straordinaria nazionale il 12-14 settembre 2003 e dal Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 novembre 2003, con decreto di diritto canonico n. 983/03, registrato in Velletri il 27 ottobre 2004, al n. 101105 Serie 1 e delle eventuali successive modifiche, allegato al presente atto sotto la lettera A (nel prosieguo del presente atto denominato “statuto”).

Si applicano, in quanto attinenti, le norme contenute nel regolamento nazionale di attuazione approvato dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana nella seduta del 13-14 marzo 2004, allegato, unitamente allo Statuto, al presente atto sotto la lettera A.

### **Articolo 2 - Denominazione, sede, organi, rappresentanza legale**

La denominazione dell’associazione è “**Azione Cattolica Italiana diocesi di Cremona**” ed ha sede in Cremona, alla via Sant’Antonio del Fuoco n. 9/a.

Organi dell’associazione diocesana sono l’*assemblea diocesana*, il *consiglio diocesano*, la *presidenza diocesana*, il *presidente diocesano* e, qualora istituito, il *collegio dei revisori*.

Al presidente diocesano spetta la rappresentanza legale dell’associazione.

## **Capitolo 2 - L’adesione e la partecipazione**

### **Articolo 3 - Adesione e partecipazione**

Ogni associazione locale si preoccupa, se possibile insieme ad altre, di valorizzare il momento della adesione nella giornata dell’8 di dicembre (solennità dell’Immacolata Concezione di

Maria e giorno in cui si è concluso il Concilio Vaticano II), giornata in cui l’Azione Cattolica Italiana celebra la festa dell’adesione.

La prima partecipazione di una persona alla vita dell’associazione è la condivisione dei suoi ideali e della sua storia. La partecipazione si esplicita come:

- assunzione della propria formazione personale e aiuto offerto agli altri, in uno stile di fraternità, perché ognuno continui a farsi carico della propria formazione;
- cura delle relazioni tra le persone della propria comunità;
- promozione delle proposte formative della propria associazione;
- partecipazione, ove possibile, ai momenti zionali, diocesani e nazionali.

Ogni socio ha diritto di esercitare la propria partecipazione all’associazione con le regole democratiche stabilite dallo statuto e dal presente atto normativo.

Hanno diritto di voto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dello statuto nazionale, tutti i soci che hanno compiuto il 14° anno di età.

Possono essere eletti come responsabili associativi i soci maggiorenni, secondo il disposto dell’art. 8 del regolamento nazionale.

Inoltre, tra i diritti di ciascun socio sono compresi la possibilità di fornire contributi alle scelte dell’associazione diocesana e della propria associazione locale, nonché di avere a disposizione strumenti per la formazione personale.

#### **Articolo 4 -Rinvio**

Per quanto riguarda l’adesione e la partecipazione, si fa riferimento alle modalità ed alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento nazionale in quanto attinenti.

### **Capitolo 3 - Articolazione dell’associazione diocesana**

#### **Articolo 5 - Articolazioni**

L’associazione diocesana si articola in associazioni parrocchiali, associazioni interparrocchiali ed associazioni locali a livello diocesano.

Sono strutture diocesane intermedie le zone pastorali.

Possono essere costituite, qualora sia necessario e su delibera del consiglio diocesano, associazioni locali a livello diocesano, alle quali si applicano le disposizioni delle associazioni parrocchiali e sono inserite nella zona pastorale di Cremona città.

Fanno parte dell’Azione Cattolica Italiana diocesi di Cremona i movimenti diocesani costituiti ed i movimenti nazionali costituiti ed attivati in diocesi.

#### **Articolo 6 - I gruppi**

Possono essere costituiti gruppi allo scopo di attuare la missione propria dell’associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più gruppi, operanti nella medesima diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un movimento diocesano dell’Azione Cattolica Italiana.

La costituzione dei gruppi è approvata, con apposito regolamento, dal consiglio diocesano.

#### **Articolo 7 - I movimenti**

La costituzione e la struttura dei movimenti diocesani sono approvate dal consiglio diocesano, con apposito regolamento.

Sono organi dei movimenti diocesani il *congresso diocesano*, l'*équipe diocesana* eletta dal congresso, i *segretari diocesani* eletti dal congresso e ratificati dal consiglio diocesano.

I segretari diocesani dei movimenti costituiti in diocesi partecipano con diritto di voto al consiglio diocesano.

Il congresso di ciascun movimento costituito in diocesi elegge, oltre ai segretari diocesani che sono di diritto, altre tre persone quali delegati a partecipare, con diritto di voto, all'assemblea diocesana elettiva.

Si applicano, in quanto attinenti le norme di cui agli atti normativi approvati dal consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana per i singoli movimenti.

## **Articolo 8 - Relazioni con FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e MIEAC (Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica)**

Le relazioni tra l'Azione Cattolica Italiana diocesi di Cremona FUCI, MEIC e MIEAC sono regolate dall'art. 38 dello statuto e dal presente atto normativo.

I presidenti diocesani di FUCI, MEIC e MIEAC partecipano con diritto di voto al consiglio diocesano.

Le assemblee diocesane di FUCI, MEIC e MIEAC, eleggono, oltre ai presidenti diocesani che sono di diritto, altri delegati a partecipare, con diritto di voto, all'assemblea diocesana elettiva, secondo quanto stabilito dall'art. 32.

## **Capitolo 4 - Ordinamento dell'Associazione Territoriale e delle Strutture Diocesane intermedie**

### **Articolo 9 - Il socio**

Ogni socio è il primo responsabile della vita della propria associazione locale; attraverso l'impegno di formazione personale, l'impegno laicale nella vita quotidiana, la partecipazione ai momenti in comune e la relazione con gli altri, si fa carico del presente e del futuro dell'esperienza associativa.

Elemento centrale della partecipazione è l'esercizio della democraticità. I responsabili parrocchiali sono eletti dall'assemblea che si riunisce una volta ogni tre anni, prima della assemblea diocesana elettiva, secondo quanto previsto dal presente atto normativo.

### **Articolo 10 - Associazioni parrocchiali**

La costituzione di un'associazione parrocchiale è deliberata dal consiglio diocesano su richiesta di due persone maggiorenni della comunità parrocchiale interessata, purché indichino un numero di aspiranti soci non inferiore a 10.

Sono organi dell'associazione parrocchiale l'*assemblea parrocchiale* formata da tutti i soci laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, il *consiglio parrocchiale* di Azione Cattolica ed il *presidente parrocchiale* di Azione Cattolica.

L'associazione parrocchiale, composta dagli organi di cui al comma 2 e costituita secondo le norme previste dal presente atto normativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 33 dello statuto, è distinto centro di imputazione di interessi giuridici e si configura, rispetto alle norme di legge, come persona giuridica privata, ed in particolare come associazione non riconosciuta senza scopo di lucro.

## **Articolo 11 - I responsabili parrocchiali**

I responsabili:

- curano la propria formazione e partecipano in un anno associativo almeno ad una delle proposte formative promosse dal centro diocesano;
- collaborano con il parroco al piano pastorale della parrocchia.

I responsabili parrocchiali, eletti in base agli artt. 10 e 30, compongono il consiglio parrocchiale.

Il consiglio parrocchiale:

- delibera a maggioranza assoluta dei componenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti eletti, a parità di voti vale il voto del presidente;
- è composto da un presidente e da almeno un vicepresidente; può essere composto da più persone a seconda delle decisioni della assemblea parrocchiale;
- riunisce l'assemblea almeno una volta all'anno, eventualmente insieme ad altre associazioni di Azione Cattolica territorialmente vicine;
- promuove e sostiene il cammino formativo dei soci e realizza per loro almeno una proposta di formazione l'anno, eventualmente con l'aiuto del centro diocesano, anche insieme ad altre associazioni parrocchiali; in particolare sostiene la vita dei gruppi come prima vitale esperienza associativa;
- cura la partecipazione dei gruppi e dei singoli alle proposte diocesane e zonali;
- approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Il presidente parrocchiale rappresenta l'associazione parrocchiale.

Si applicano, in quanto attinenti, le norme di carattere amministrativo dello statuto (cft. titolo quarto) e del regolamento nazionale (cft. capitolo 5).

## **Articolo 12 - L'assistente parrocchiale**

L'assistente parrocchiale rappresenta una figura essenziale per la vita della associazione.

E' nominato dal Vescovo e per sua natura e per il radicamento nella chiesa locale è normalmente il parroco.

## **Articolo 13 - Gli educatori e gli animatori**

Gli educatori e gli animatori sono soci che partecipano alla vita della associazione parrocchiale e curano la propria formazione, partecipando alle proposte promosse dal centro diocesano.

Gli educatori promuovono attività formative per bambini e adolescenti, con un'attenzione educativa al gruppo e ai singoli.

Gli animatori dei gruppi adulti si assumono il compito di guidare ed accompagnare gli adulti in cammini di formazione e condivisione di esperienze significative.

Gli animatori di gruppi giovani si assumono il compito di accompagnare i giovani nel loro cammino formativo, ponendo particolare attenzione alla globalità della formazione, alle relazioni personali e ai rapporti con gli altri settori.

Il centro diocesano si impegna a curare la formazione di animatori per gruppi adulti e giovani e degli educatori.

## **Articolo 14 - La vita associativa parrocchiale**

L'associazione parrocchiale vive unitariamente almeno due appuntamenti durante l'anno ritrovandosi nell'assemblea diocesana di inizio anno e in un'assemblea parrocchiale, anche insieme

ad altre associazioni parrocchiali territorialmente vicine, nel periodo dell'adesione, per verificare la propria realtà e operare scelte per l'anno associativo in corso.

L'attività dell'associazione si articola poi in quella dei gruppi formativi, che rappresentano un'esperienza aperta a chiunque desideri parteciparvi.

L'assemblea parrocchiale in sede elettiva si riunisce una volta ogni tre anni, per il rinnovo delle cariche sociali, secondo le modalità previste dal presente atto normativo e dal consiglio diocesano.

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale riferite all'associazione nazionale e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

## **Articolo 15 - Le associazioni interparrocchiali**

Le associazioni parrocchiali, in accordo con i parroci e con l'aiuto del centro diocesano, lavorano anche per rafforzare l'esperienza delle unità pastorali nascenti e costituite nel territorio della diocesi di Cremona.

Tale lavoro consiste nel:

- promuovere la costituzione di associazioni interparrocchiali, in luogo delle associazioni parrocchiali coinvolte;

- progettare esperienze formative interparrocchiali comuni.

La costituzione dell'associazione interparrocchiale è deliberata dal consiglio diocesano su richiesta di una persona maggiorenne per ogni comunità parrocchiale coinvolta, purché indichino un numero di aspiranti soci non inferiore a 5 per ogni comunità parrocchiale coinvolta o, complessivamente, non inferiore a 15.

Sono organi dell'associazione interparrocchiale l'*assemblea interparrocchiale* formata da tutti i soci laici delle parrocchie coinvolte che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, il *consiglio interparrocchiale* di Azione Cattolica ed il *presidente interparrocchiale* di Azione Cattolica.

Si applicano le norme previste per le associazioni parrocchiali di cui agli artt. 10, 13, 14 e 30.

## **Articolo 16 - I responsabili interparrocchiali, rinvio**

Per i responsabili interparrocchiali si applicano le norme di cui all'art. 11, con l'eccezione che il consiglio interparrocchiale è composto da un presidente e da almeno due vicepresidenti e che può essere composto da più persone a seconda delle decisioni dell'assemblea interparrocchiale, avendo comunque cura che tutte le comunità parrocchiali coinvolte siano rappresentate.

## **Articolo 17 - L'assistente interparrocchiale**

L'assistente interparrocchiale rappresenta una figura essenziale per la vita della associazione.

Gli assistenti interparrocchiali sono nominati dal Vescovo e per loro natura e per il radicamento nella chiesa locale sono normalmente i parroci di ciascuna parrocchia coinvolta.

La partecipazione di tutti i preti delle parrocchie coinvolte alla vita della associazione interparrocchiale è essenziale. Eventualmente il Vescovo potrà nominare un solo assistente come referente della realtà associativa interparrocchiale.

## **Articolo 18 - Cammini interparrocchiali**

Si privilegiano dove possibile e utile esperienze di cammini formativi interparrocchiali, per gruppi che riuniscono persone di diverse comunità parrocchiali, in accordo con i parroci ed anche con il centro diocesano.

In questo caso le associazioni parrocchiali continuano la loro vita e mantengono la loro struttura.

## **Articolo 19 - Livello zonale**

Per favorire il collegamento fra le associazioni locali di ciascuna zona è previsto il livello zonale dell'associazione. Il livello zonale è istituito dal consiglio diocesano secondo quanto previsto dalla diocesi circa le zone pastorali.

Il responsabile zonale viene eletto ogni tre anni, dall'assemblea zonale elettiva, che si tiene prima della assemblea diocesana elettiva, secondo quanto stabilito dal presente atto normativo e dal consiglio diocesano.

Il responsabile zonale:

- cura la propria formazione anche in riferimento alla sua responsabilità nell'associazione;
- cura le relazioni con i responsabili;
- insieme ai presidenti si riunisce almeno una volta l'anno, prima dell'estate, per verificare le attività zonali dell'anno e per discutere la proposta di linee di programma dell'anno associativo successivo (linee preparate dalla presidenza diocesana, in base a quanto previsto dal capitolo 7);
- lavora per coordinare e far conoscere le attività associative nella zona;
- aiuta la nascita di esperienze interparrocchiali e promuove gli eventuali cammini formativi interparrocchiali;
- cura le relazioni con il vicario zonale, con l'assistente zonale se nominato e con il consiglio pastorale zonale;
- partecipa con diritto di voto al consiglio diocesano e alle assemblee diocesane.

L'assistente zonale è nominato dal Vescovo nel caso ne ravvisi l'opportunità.

## **Capitolo 5 - L'attenzione al territorio**

### **Articolo 20**

L'associazione a tutti i livelli:

- promuove iniziative di riflessione e di impegno che, a partire da una lettura della realtà del territorio, cercano di animarlo, anche coinvolgendo altre realtà di volontariato;
- promuove, quando possibile e/o opportuno, la costituzione di attività organizzate in enti giuridicamente autonomi che abbiano la finalità di dare una risposta competente ai bisogni e alle povertà del territorio;
- cura, quando e dove possibile e/o opportuno, i rapporti con altre realtà di volontariato, promuovendo insieme ed in sinergia momenti di riflessione, proposte di formazione, impegni di solidarietà.

## Capitolo 6 - Ordinamento dell'Associazione Diocesana

### **Articolo 21 - L'assemblea diocesana**

L'assemblea diocesana ha le funzioni previste dall'art. 18 dello statuto ed è composta da:

- i membri con diritto di voto del consiglio diocesano;
  - i presidenti parrocchiali e gli altri rappresentanti eletti dalle associazioni locali, dai movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella diocesi, secondo le regole stabilite dal presente atto normativo e dal consiglio diocesano;
  - i soci dell'associazione diocesana eletti in consiglio nazionale;
  - i delegati del MEIC, della FUCI e del MIEAC, eletti secondo le regole stabilite dal presente atto normativo e dal consiglio diocesano;
- partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, gli assistenti diocesani, gli assistenti parrocchiali, interparrocchiali e zonali nonché gli invitati dalla presidenza diocesana e dal presidente diocesano.

### **Articolo 22 - Il consiglio diocesano**

Il consiglio diocesano ha le funzioni previste dall'art. 18 dello statuto.

Il consiglio diocesano è composto da:

- i responsabili zonali eletti nelle assemblee zonali;
- 15 persone elette da tre liste, di cui 5 scelte da una di giovani, 5 scelte da una di adulti e 5 scelte da una di educatori ACR, predisposte dalla presidenza diocesana, previa opportune consultazioni e d'intesa con l'assistente diocesano;
- i soci dell'associazione diocesana eletti nel consiglio nazionale;
- i componenti della presidenza diocesana non eletti in consiglio diocesano
- i segretari dei movimenti costituiti in diocesi;
- i presidenti del MEIC, della FUCI e del MIEAC.

Al consiglio diocesano partecipano gli assistenti diocesani.

Il consiglio può deliberare di invitare permanentemente o in particolari occasioni anche una coppia di sposi.

Il consiglio è presieduto dal presidente diocesano ed è convocato periodicamente per impostare la programmazione dell'AC e per dare un contributo di riflessione su temi della vita diocesana e associativa. E' convocato almeno due volte in un anno associativo:

- prima dell'estate per la verifica dell'anno associativo in corso e per la discussione sulla proposta di programma per l'anno associativo successivo, formulata dalla presidenza;
- all'inizio dell'anno associativo per un approfondimento tematico su un tema associativo e sulle linee pastorali del vescovo.

Inoltre, il consiglio:

- provvede alla formulazione della proposta per la nomina del presidente diocesano, secondo le modalità previste dall'art. 10 del regolamento nazionale;
- decide sulla composizione della presidenza, nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 e fissa le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
- elegge la presidenza, una volta nominato il presidente da parte del Vescovo, preferibilmente scegliendo tra le persone elette in consiglio diocesano;
- convoca l'assemblea diocesana;
- approva i regolamenti interni alla associazione;
- approva annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- delibera in ordine ai movimenti diocesani, secondo quanto stabilito dall'art. 7;
- delibera in ordine alla costituzione delle associazioni parrocchiali, interparrocchiali e locali a livello diocesano, secondo quanto stabilito dagli artt. 5, 10 e 15;

- istituisce il livello zonale dell'associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 19;
  - elegge i membri del Comitato per gli affari economici, su proposta del presidente, secondo quanto stabilito all'art. 25;
  - può istituire il collegio dei revisori, nominandone i componenti ed indicando il presidente.
- Al consiglio diocesano si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento nazionale per il consiglio nazionale.

### **Articolo 23 - La presidenza diocesana**

La presidenza diocesana ha le funzioni previste dall'art. 18 dello statuto.

La presidenza diocesana è convocata e presieduta dal presidente diocesano e si riunisce di norma una volta al mese, ha le funzioni esecutive delle deliberazioni del consiglio diocesano.

La presidenza diocesana, secondo quanto stabilito dal consiglio diocesano, è composta da:

- il presidente diocesano;
- da due a quattro vicepresidenti e da un responsabile dell'ACR o, anche, da un vice responsabile dell'ACR, che seguono le finalità associative con riferimento ai settori e all'ACR e con responsabilità legata a progetti e al sostegno della vita associativa dei gruppi di diverse fasce di età (adulti, giovani e ragazzi);
- da un segretario e da un amministratore;
- dagli assistenti diocesani.

La presidenza svolge i seguenti compiti:

- prepara il programma da sottoporre al consiglio diocesano dopo una adeguata verifica dell'andamento dell'anno associativo;
- cura gli appuntamenti diocesani inseriti in un progetto complessivo per tutta la associazione;
- si preoccupa di accompagnare le associazioni locali con attenzione alle relazioni con i responsabili e sostiene le associazioni, attraverso la realizzazione di proposte formative in loco;
- anche tenendo conto dell'aiuto del centro nazionale, si preoccupa di offrire ai soci strumenti per la formazione personale;
- si preoccupa di offrire occasioni di formazione ai responsabili, agli animatori e agli educatori delle associazioni locali;
- collabora e si confronta con gli uffici che a livello diocesano si occupano di pastorale;
- può avvalersi di consulenze e collaborazioni anche esterne;
- nomina i membri della segreteria.

Alla presidenza diocesana si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento nazionale per la presidenza nazionale.

### **Articolo 24 - Il presidente diocesano**

Il presidente diocesano ha le funzioni previste dall'art. 18 dello statuto.

Il presidente diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza; presiede il consiglio diocesano e convoca e presiede la presidenza diocesana; presiede l'assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

### **Articolo 25 - Comitato per gli affari economici**

Il comitato per gli affari economici è composta da almeno tre persone, di cui una è l'amministratore diocesano, elette dal consiglio diocesano.

Il comitato si riunisce per la predisposizione del bilancio e in particolare:

- per la preparazione del bilancio preventivo

- per la preparazione del bilancio consuntivo.

Al comitato per gli affari economici si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento nazionale per la gestione amministrativa.

## **Articolo 26 - La Segreteria**

La segreteria è composta da almeno due persone, di cui una è il segretario diocesano, nominate dalla presidenza diocesana.

La segreteria cura la parte organizzativa delle iniziative diocesane; cura i rapporti e le relazioni con le persone coinvolte nei progetti ed in particolare con i responsabili delle associazioni locali e i responsabili zionali.

## **Capitolo 7 - La programmazione annuale**

### **Articolo 27**

La programmazione annuale intende esprimere la partecipazione e la corresponsabilità dell'associazione, ad ogni livello, nel complessivo cammino della comunità ecclesiale ed offrire l'impegno di animazione cristiana nella società civile secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto.

In particolare a livello diocesano, l'associazione, secondo il progetto formativo e la programmazione annuale dell'Azione Cattolica e tenendo conto delle indicazioni pastorali diocesane, si impegna a formulare prima dell'estate un programma per l'anno associativo successivo, privilegiando alcune scelte essenziali:

#### 1) La Parola

L'associazione a tutti i livelli si impegna a promuovere e a proporre:

- momenti di formazione spirituale che aiutino ogni persona a conoscere la Parola e a frequentarla con assiduità, nel silenzio e nel confronto con la comunità;
- strumenti che aiutino le persone ad affrontare la loro formazione personale di conoscenza della Parola;
- momenti diocesani di preparazione per laici che intendano diventare animatori di cammini formativi sulla Parola e di esperienze di *lectio divina*;
- esperienze di preghiera, che aiutino a vivere quotidianamente la preghiera come vicinanza a Dio.

#### 2) La lettura della realtà:

L'associazione a tutti i livelli si impegna a promuovere e a proporre:

- momenti di riflessione sulla realtà che si sta vivendo ed esperienze formative in cui le persone possano trovare occasioni di confronto anche a partire da opinioni differenti, si esercitino ad una azione di discernimento rispetto alla complessità della realtà, trovino stimoli per l'assunzione di impegni personali di cambiamento dei propri stili di vita e possano scegliere impegni comunitari a fianco dei più poveri;
- un'attenzione costante alla realtà territoriale in cui le persone vivono, con particolare attenzione alle situazioni di povertà e con l'impegno a trovare occasioni di confronto con altre realtà impegnate sul territorio;
- un impegno attivo per il tema della pace, attraverso un'opera di sensibilizzazione e informazione e la proposta di assunzione di impegni di solidarietà;
- percorsi di formazione socio-politica.

#### 3) La famiglia

L'associazione a tutti i livelli si impegna a promuovere e a proporre:

- momenti di formazione per le famiglie, genitori e bambini insieme;

- reti di aiuto tra famiglie, con particolare attenzione a situazioni di difficoltà e povertà.

#### 4) La scelta educativa

L'associazione a tutti i livelli si impegna a promuovere e a proporre:

- cammini nei quali si valorizzi la soggettività dei bambini e dei ragazzi dentro il loro percorso di fede;
- la formazione qualificata di educatori di bambini e ragazzi, in collaborazione con gli altri centri di proposte formative in particolare dentro la comunità ecclesiale;
- la formazione di animatori di gruppi formativi adulti e giovani.

#### 5) La realizzazione di cammini di formazione

L'associazione a tutti i livelli si impegna a promuovere e a proporre, anche come sperimentazioni, percorsi che aspirino ad avere caratteristiche di esemplarità formativa, in cui sia dato spazio alla vita delle persone, alle domande e al cammino di ricerca.

A tutti i livelli l'associazione si impegna, dove e quando possibile, in un'opera di comunione con i movimenti e le altre aggregazioni laicali.

I soggetti responsabili del programma diocesano sono la presidenza diocesana ed il consiglio diocesano, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti, ed i presidenti parrocchiali, per quanto di loro competenza.

Alla fine dell'anno è fissato un incontro con i presidenti parrocchiali per la verifica del programma dell'anno e per la discussione sulle linee di programma per l'anno successivo.

La presidenza diocesana si impegna ad una consultazione con gli uffici diocesani preposti alla pastorale per la presentazione del programma, per un miglior coordinamento e per l'individuazione di convergenze possibili; l'associazione a tutti i livelli si impegna anche ad una condivisione delle proposte e dei percorsi locali con gli assistenti delle realtà locali interessate.

### **Capitolo 8 - Disposizioni amministrative**

#### **Articolo 28 - Rinvio**

Si applicano, in quanto attinenti, le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento nazionale per la gestione amministrativa, comprese quelle relative al collegio dei revisori, qualora istituito dal consiglio diocesano.

### **Capitolo 9 - Regole democratiche**

#### **Articolo 29 – partecipazione responsabile**

L'associazione intende educare alla partecipazione e all'assunzione di responsabilità attraverso la vita associativa e le sue regole democratiche.

#### **Articolo 30 - Associazioni parrocchiali e interparrocchiali**

E' validamente costituita, in prima convocazione, l'assemblea parrocchiale in sede elettiva con la presenza di un numero di soci corrispondenti alla maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualora non si sia raggiunto il numero legale nella prima, con la presenza di almeno la maggioranza dei membri del consiglio parrocchiali e qualunque sia il numero di soci presenti.

Il presidente parrocchiale è nominato dal Vescovo su proposta del consiglio parrocchiale, che recepisce l'esito dell'elezione effettuata a scrutinio segreto ed a maggioranza dei votanti dall'assemblea parrocchiale.

L'assemblea parrocchiale stabilisce, a maggioranza dei votanti, la composizione del consiglio parrocchiale, secondo i limiti indicati dall'art. 11.

I componenti del consiglio parrocchiale sono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea parrocchiale. Sono eletti i candidati contenuti nella lista appositamente predisposta che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voto è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Le elezioni dei delegati all'assemblea diocesana in sede elettiva, che si svolge ogni triennio, devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Rappresentano l'associazione parrocchiale all'assemblea diocesana elettiva:

a) il presidente parrocchiale, delegato di diritto e, per le associazioni fino a 25 iscritti, unico delegato;

b) oltre al presidente parrocchiale,

- le associazioni da 26 a 50 iscritti eleggono un altro delegato,
- le associazioni da 51 a 100 iscritti eleggono altri due delegati,
- le associazioni da 101 a 150 iscritti eleggono altri tre delegati,
- le associazioni con oltre 150 iscritti eleggono altri quattro delegati.

Le assemblee parrocchiali scelgono i candidati avendo cura che siano rappresentativi della composizione dell'associazione.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche alle associazioni interparrocchiali e alle associazioni locali a livello diocesano, con la precisazione che le associazioni interparrocchiali sceglieranno i candidati per l'elezione dei delegati all'assemblea zonale e diocesana in sede elettiva, avendo cura che siano rappresentativi dei componenti dell'associazione e delle comunità parrocchiali coinvolte e i limiti per la composizione del consiglio interparrocchiale sono indicati dall'art. 16.

Il delegato impossibilitato a partecipare ad una delle assemblee elettive o straordinaria previste dall'atto normativo (zonale o diocesano) può delegare con atto scritto un altro socio della medesima associazione.

### **Articolo 31 - Assemblee zonali**

L'assemblea zonale elettiva è convocata dal responsabile zonale o, in caso di assenza dello stesso, dalla presidenza diocesana.

Nell'assemblea zonale elettiva hanno diritto di voto i delegati eletti per l'assemblea diocesana dalle associazioni parrocchiali e interparrocchiali della relativa zona pastorale, ma possono parteciparvi senza diritto di voto tutti i soci delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali della zona pastorale stessa.

L'assemblea zonale è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e le votazioni per l'elezione del responsabile zonale avvengono a scrutinio segreto.

Le candidature vengono presentate dal responsabile zonale, previa consultazioni con le associazioni della zona e con la presidenza diocesana. In caso di assenza del responsabile zonale le candidature vengono presentate dalla presidenza diocesana.

E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Qualora l'assemblea zonale non si costituisca validamente per due successive convocazioni, all'attribuzione dell'incarico di responsabile zonale provvede la presidenza diocesana.

## **Articolo 32 - Assemblee diocesane**

L'assemblea diocesana è convocata con lettera semplice dal consiglio diocesano ordinariamente ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana diocesi di Cremona per il triennio successivo e per eleggere il consiglio diocesano dell'associazione. E' convocata in via straordinaria, con le stesse modalità, per affrontare temi di grande rilevanza per la vita dell'associazione che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dai quattro quinti dei componenti con diritto di voto del consiglio diocesano.

L'assemblea diocesana è presieduta dal presidente diocesano ed è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza degli aventi diritto al voto.

La FUCI, il MEIC e il MIEAC diocesani, eleggono, prima dell'Assemblea diocesana elettiva triennale e dell'eventuale assemblea straordinaria, i delegati, oltre ai presidenti diocesani, che vi partecipano con diritto di voto, secondo i limiti numerici di cui all'art. 30 relativo alle associazioni parrocchiali, in riferimento al numero degli aderenti a ciascun ente.

## **Articolo 33 - Consiglio diocesano**

Le elezioni del consiglio diocesano avvengono durante l'assemblea diocesana in sede elettiva, secondo le modalità fissate dal consiglio diocesano stesso. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa. Ogni componente dell'assemblea partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste e può esprimere fino a 5 preferenze su ciascuna lista.

Il consiglio è convocato con lettera semplice dalla presidenza diocesana che fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Per l'elezione del presidente diocesano, il consiglio, nella prima riunione successiva alla propria elezione, convocata dal presidente diocesano uscente, indica tre nominativi da trasmettere al Vescovo affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina; le candidature vengono formulate dalla presidenza uscente d'intesa con l'assistente diocesano.

Per l'elezione dei membri della presidenza, le proposte di candidatura sono di competenza del consiglio diocesano, salvo quella del segretario e dell'amministratore che sono di competenza del presidente; ogni consigliere indica su un'apposita scheda una candidatura per ciascun componente della presidenza diocesana di competenza del consiglio; le candidature si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno 3 consiglieri; per l'elezione dei componenti della presidenza ogni consigliere esprime su un'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate; nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti; le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Per la convocazione dell'assemblea diocesana, il consiglio dispone le attività preparatorie, con specifico riferimento alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'assemblea e agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del consiglio diocesano; fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea, nonché il calendario dei lavori, stabilendo le modalità di convocazione dei partecipanti, le modalità per l'insediamento, le attività dell'assemblea e la conduzione dei lavori; determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, per la discussione e per l'approvazione di documenti.

## **Capitolo10 - Norme transitorie e finali**

### **Articolo 34 - Regole per modificare l'atto normativo**

Le modifiche al presente atto normativo possono essere direttamente apportate dal consiglio diocesano qualora richieste dal consiglio nazionale.

Eventuali altre modifiche, sempre subordinate all'approvazione del consiglio nazionale, possono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nell'assemblea diocesana (elettiva ordinaria o straordinaria), regolarmente costituita con la presenza di due terzi degli aventi diritto al voto, e la fissazione di un'assemblea straordinaria o l'inserimento all'ordine del giorno di un'assemblea elettiva ordinaria per la modifica dell'atto normativo può essere richiesta dai tre quarti dei membri aventi diritto di voto del consiglio diocesano.

### **Articolo 35 – Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, previa comunicazione al consiglio nazionale, e diviene operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.

Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal consiglio diocesano con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il Vescovo.

### **Articolo 36 - Altre regole e rinvio**

Le norme previste sulla costituzione delle associazioni locali non si applicano alle associazioni già costituite alla data di approvazione del presente atto normativo.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto normativo, si richiamano le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento nazionale in quanto applicabili ed attinenti.